

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30/05/2022**

SETTORE FINANZE E TRIBUTI - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
Proponente: SERVIZIO TRIBUTI (3)
Redattore: Gustinucci Lorenzo
Responsabile del Procedimento: Gustinucci Lorenzo
Dirigente: Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA
Assessore Relatore : MARIANGELI MAURO
Oggetto: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E RELATIVA ARTICOLAZIONE TARIFFARIA TARI ANNO 2022 - DETERMINAZIONI

NOME PARERE	FIRMATARIO PARERE	ESITO PARERE
Parere Tecnico	Dott.ssa Gigliola Del Gaia	FAVOREVOLE
Parere Contabile	Dott.ssa Gigliola Del Gaia	FAVOREVOLE

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

In data 30/05/2022 alle ore 17:30 nella Residenza Comunale si è riunito il Consiglio Comunale.
Risultano presenti o assenti:

Cognome e Nome	Funzione	P	A	Cognome e Nome	Funzione	P	A
SECONDI LUCA	Sindaco	X		TANZI UGO MAURO	Consigliere	X	
BACCHETTA LUCIANO	Presidente Consiglio	X		SERAFINI CLAUDIO	Consigliere		X
SCHIATTELLI FILIPPO	Vice Presidente Consiglio	X		BELLUCCI FABIO	Consigliere	X	
GIORGI MARIA GRAZIA	Consigliere	X		SABBA ROSANNA	Consigliere	X	
GATTICCHI GIONATA	Consigliere	X		BASSINI LUCIANA	Consigliere	X	
MINCIOTTI MASSIMO	Consigliere	X		ARCALENI EMANUELA	Consigliere	X	
BRUNELLI ROBERTO	Consigliere	X		MARINELLI ROBERTO	Consigliere	X	
BEVIGNANI FEDERICO	Consigliere		X	MANCINI VALERIO	Consigliere	X	
DURANTI DOMENICO	Consigliere		X	CAMPAGNI TOMMASO	Consigliere	X	
FORINI ALESSANDRA	Consigliere	X		LIGNANI MARCHESANI GIOVANNI ANDREA	Consigliere	X	
PARADISI MONIA	Consigliere	X		ROSSI ELDA	Consigliere	X	
GRASSELLI LORIANA	Consigliere	X		LEVEQUE RICCARDO	Consigliere		X
GENNARI LUIGI	Consigliere	X					

Sono nominati scrutatori i Signori : FORINI ALESSANDRA, TANZI UGO MAURO, ROSSI ELDA
Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio Bacchetta Luciano.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30/05/2022

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E RELATIVA ARTICOLAZIONE TARIFFARIA TARI ANNO 2022 - DETERMINAZIONI

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 24/05/2022

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, emessi ai sensi dell'art. 49, Comma 1, del D. Leg.vo 267/2000 espressi dal funzionario responsabile del servizio Finanziario.

Udita l'illustrazione da parte del relatore assessore Mauro Mariangeli;

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del « chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, ha approvato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATE, inoltre:

- la deliberazione dell'ARERA n. 57 del 03/03/2020, la quale ha stabilito alcune semplificazioni procedurali per l'approvazione dei piani finanziari del servizio integrato di gestione dei rifiuti;
- la determinazione dell'ARERA n. 2 del 27/03/2020, la quale fornisce chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e la definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30/05/2022

- la deliberazione dell'ARERA n. 238 del 23/06/2020 con cui, tra l'altro, vengono disposte integrazioni e modifiche alla Deliberazione 443/2019/R/rif (MTR)
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente abbia assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Città di Castello è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, l'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalle deliberazioni ARERA n.443/2019 e n.363/2021;

DATO ATTO che nel Comune di Città di Castello:

- il Servizio di Igiene Urbana è affidato in concessione a So.Ge.Pu. spa giusta convenzione Rep. n. 10261 del 04/04/2008 e Rep. n. 10605/2009, attualmente in vigore.
- dal 2013, ed a tutt'oggi, è stata affidata a Sogepu spa anche l'attività di gestione e riscossione della Tassa sui Rifiuti, ivi compresa l'attività di recupero evasione giusto contratto Rep.11263/2014 in ultimo prorogato con Delib. G.C. n.251 del 23.12.2019 "*fino alla data di definitivo ed efficace affidamento del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'ATI N.1, Umbria, a conclusione della procedura di gara ancora in itinere*";

RICHIAMATI, altresì, i commi 5-quinquies e 5-sexiesdecies dell'art.3 del D.L. 228/2021, come convertito in Legge n.25/2022 che testualmente recitano:

5-quinquies. A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'in-terno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022.



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30/05/2022

RICHIAMATO l'art.43, comma 11 del D.L. 50 del 17.05.2022 che così dispone:

“All'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 21.04.2021 con cui sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2022 - 2024;

RICHIAMATE:

* la deliberazione ARERA n. 15/2022/r/rif inerente la “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, con cui è stato approvato il “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF);

* la deliberazione del Consiglio Direttivo di Auri n.16 del 30.04.2022 con cui è stato deliberato, tra l'altro, di stabilire che il quadrante di riferimento del TQRIF su cui collocare tutte le gestioni regionali, salvo diverse specifiche e motivate richieste dei comuni o dei gestori, sia il “Quadrante I”;

* la nota a firma del Sindaco del Comune di Città di Castello Prot.21172 del 28.04.2022, inviata ad AURI, con cui si comunica che detto Comune, in relazione al proprio attuale livello di qualità tecnica e contrattuale, si posiziona nel quadrante n.1 della matrice degli schemi regolatori (OBBLIGHI MINIMI) così come previsti dagli artt.3 e 53 della citata deliberazione ARERA n. 15/2022/r/rif;

VISTA la nota dell'AURI ns. prot.25598 del 20 maggio 2022 avente ad oggetto: “*Delibera Assemblea dei Sindaci dell'AURI n.1 del 18/05/2022 avente ad oggetto: Validazione ai sensi dell'art.7, comma 3 lett.g) L.r. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2022-2025 dei comuni del Sub Ambito n.1 elaborati ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n.363/2021/R/RIF*” con cui l'AURI ha comunicato la validazione dei PEF dei comuni del Sub Ambito n.1 e tra gli altri è stato validato quello del Comune di Città di Castello e costituito dal “Piano economico finanziario quadriennale” e dalla “Relazione di accompagnamento” ed annessa ulteriore documentazione che si allegano alla presente deliberazione come sua parte integrante e sostanziale;

CONSTATATO che il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti così come validato dall'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI) – Ente territorialmente competente e redatto secondo le indicazioni del Metodo Tariffario MTR-2 di cui alla Deliberazione ARERA n.363/2021/R/Rif, per l'anno 2022:

- espone un costo teorico di applicazione del nuovo metodo tariffario pari ad €.8.414.572,00;
- espone un costo complessivo al lordo detrazione MIUR, IVA compresa, di €.8.354.788,00 così come risultante dall'applicazione del tetto alla crescita annuale delle entrate tariffarie previsto dal metodo e determinato in misura pari al 1,60% rispetto ai costi del Piano Finanziario 2021;



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30/05/2022

- espone un costo complessivo al netto detrazione MIUR (€31.347,00) di €8.323.441,00;
- espone la suddivisione del costo complessivo finale al netto della detrazione MIUR tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile, indicandole nei seguenti importi:
Costi Variabili: € 6.712.327,00
Costi Fissi: € 1.611.115,00

DATO ATTO che il Comune di Città di Castello nel 2020 si è avvalso della facoltà di cui all'art.107, comma 5, del D.L. 18/2020 e che il conguaglio tra i costi del PEF 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, pari ad €252.053,00, è stato ripartito in 3 rate;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard" e constatato che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2022 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti risultando nel complesso congruenti;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, "fino all'approvazione (del Pef) da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2" (Ente territorialmente competente);

TENUTO CONTO che la normativa ordinaria in materia di approvazione delle tariffe della TARI stabilisce:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, per il costo del servizio della gestione integrata dei rifiuti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

ATTESO pertanto che, dal combinato disposto dei commi 654 e 683 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per l'anno 2022 le tariffe dovranno essere determinate garantendo la copertura integrale dei costi quantificati in esito alla validazione del PEF 2022-2025;

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.41 del 20.07.2020 ed s.m.i;



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30/05/2022

VISTO in particolare il comma 2 dell'art.13 del citato regolamento comunale il quale stabilisce che: *“La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.”*

RICHIAMATO il D.P.R. 158/1998 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

PRESO ATTO che la Determina Arera n.2/DRIF/2021 al punto 1.4 indica le componenti che vanno detratte al totale del PEF al fine di ottenere l'entrata massima da Tariffa TARI per l'anno 2022;

ATTESO che sulla scorta delle indicazioni della suddetta determinazione il costo da finanziare mediante tariffa risulta pertanto pari ad €8.064.137,85 così come risultante dalla seguente somma:

Entrata tariffaria massima da PEF MTR 2022 già al netto della Detrazione del Contributo MIUR:	€. 8.323.441,00 -
Detrazione Det. Arera n.2/DRIF/2021 – Entrate effettivamente conseguite da Recupero Evasione	€. <u>259.303,15</u> (*)
	€. 8.064.137,85

(*) entrate Tari da recupero evasione – importo complessivo riscosso nel 2021;

DATO ATTO:

- che nell'ambito del risultato di amministrazione relativo all'esercizio 2021, tra i vincoli attribuiti dall'ente dell'Allegato A2 al rendiconto, è stata ricompresa la somma di €276.844,41 quale eccedenza di entrata da Tassa sui Rifiuti (Tari) rispetto alle previsioni di bilancio;
- che risulta pertanto necessario ed opportuno destinare tale somma alla copertura di una ulteriore quota parte dei costi del PEF 2022 e pertanto in riduzione delle tariffe per il 2022 e ciò anche in coerenza con il metodo a suo tempo suggerito dal MEF nell'ambito delle linee guida e schema di regolamento per l'applicazione della Tares resi disponibili nel sito del medesimo Ministero nel corso del 2013;

DATO ATTO che, in applicazione del disposto dell'art.1, comma 3, del vigente “Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”, con deliberazione di G.C. n.83 del 12.05.2022 è stato determinato di fissare per l'anno 2022 nella misura percentuale del 29,70% la quota del canone mercatale, riferito alle sole occupazioni temporanee, da portare in detrazione ai costi del Pef Tari 2022 ai fini della determinazione della Tariffa (quota parte riconducibile all'ammontare della Tarig che veniva riscossa su tali occupazioni nel previgente regime di Cosap) e che, pertanto, l'importo di tale detrazione - tenuto conto delle previsioni di entrata iscritte a titolo di canone mercatale nelle poste del bilancio 2022-2024 - ammonta a presumibili €11.880,00;



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30/05/2022

CONSTATATO, pertanto, che alla luce delle ulteriori risorse destinate dall'amministrazione comunale alla copertura dei costi del PEF 2022 così come indicate nei punti precedenti, il costo da finanziare mediante tariffa viene rideterminato in €.7.775.413,45;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 659, della legge n. 147/2013 e smi, "Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti";
- ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge n. 147/2013, "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune, dove vengono recepite le disposizioni di cui al punto precedente;

DATO ATTO che il gettito del tributo, al netto delle riduzioni previste dal regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi del richiamato art. 1, comma 659, della legge n. 147/2013, dovrà garantire la copertura integrale dei costi del servizio 2022, secondo quanto risulta dal piano finanziario 2022, al netto delle voci previste dalla determinazione ARERA n. 2/2021 come sopra quantificate e delle ulteriori risorse destinate dall'amministrazione comunale alla copertura dei costi del PEF 2022 come indicate nei punti precedenti;

DATO ATTO:

* che le minori entrate conseguenti a riduzioni ed esenzioni previste ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, dall'art. 27 del regolamento comunale TARI trovano copertura in appositi corrispondenti stanziamenti in uscita del bilancio di previsione, anno 2022 per €. 211.000,00 finanziato con risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune e già iscritti in bilancio,

VISTA la proposta di articolazione tariffaria relativa al tributo comunale sui rifiuti (TARI), per le utenze domestiche e non domestiche così come riportata nel dispositivo, determinata sulla base del Piano Finanziario validato da Auri e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2022, in conformità a quanto previsto dal comma 654 dell'art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013;



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30/05/2022

Dato atto che nella determinazione delle superfici imponibili da considerare ai fini della copertura tariffaria si è tenuto conto degli effetti conseguenti alla applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 116/2020 relative alle superfici che dal 1 gennaio 2021 non sono più assoggettabili al tributo con particolare riferimento a quelle relative alla produzione industriale e agricola;

VISTO il secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013 che testualmente dispone: “*Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1*”;

SPECIFICATO che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, alla data odierna, non ha emanato disposizioni volte ad introdurre la diversa regolamentazione richiamata nel sopra citato riferimento normativo;

DATO ATTO CHE:

- nella proposta della articolazione tariffaria 2022, si è tenuto conto dell'impianto dei coefficienti previsti nell'Allegato B del citato D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- per quanto riguarda le utenze non domestiche, in talune categorie sono stati assunti valori kc e kd fuori dai range previsti dal citato DPR 158/1999 sulla base di valutazioni tecniche operate da So.Ge.Pu. spa - gestore del servizio di raccolta, smaltimento rifiuti ed igiene urbana per il Comune di Città di Castello – e riassunte nella relazione “*Modalità di calcolo delle tariffe per il servizio di igiene ambientale con l'applicazione del metodo normalizzato con Kc e Kd modificati*” già allegata alla deliberazione di di C.C. 21 del 28.04.2014 con cui sono state deliberate le tariffe Tari relativa all'esercizio 2014 e che qui si intende integralmente richiamata;
- per quanto riguarda la previsione della categoria tariffaria denominata *Cat.13.1 “Superfici prive di copertura destinate allo stoccaggio al servizio di attività commerciali di beni durevoli e macchinari”*, nonché della valutazione dei relativi Kc e Kd, si rinvia alle motivazioni ben evidenziate nella ulteriore relazione tecnica rimessa sempre da So.Ge.Pu. spa in data 06.04.2016 e già allegata alla Delib. di C.C. 26 del 18.04.2016;
- in ogni caso, i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd sono tutti contenuti entro i limiti di legge;

CONSIDERATO INOLTRE CHE per la definizione della articolazione tariffaria, tenendo conto dei criteri di cui al D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158, si è operato come segue:

- le tariffe sono state determinate avendo a riferimento i costi del piano finanziario diminuiti così come già indicato nei punti precedenti;
- alla copertura dei costi fissi è stata destinata una percentuale pari al 19,36% dei suddetti costi utili ai fini della determinazione tariffaria mentre alla copertura di quelli variabili la percentuale residua pari al 80,64%;



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30/05/2022

- si è ritenuto opportuno imputare i costi utili ai fini della determinazione della tariffa tra le utenze domestiche e non domestiche secondo la seguente suddivisione:
 - a) parte fissa: utenze domestiche 51,98% - utenze non domestiche: 48,02%
 - b) parte variabile: utenze domestiche 51,98% - utenze non domestiche: 48,02%
- nella determinazione tariffaria si è tenuto conto delle agevolazioni ed esenzioni previste dal regolamento comunale sia con riferimento a quelle da porre a carico del bilancio comunale che alle altre;
- le scelte adottate sia per i coefficienti che per gli ulteriori elementi sopra indicati rispondono in ogni caso alle istanze proprie del tributo, volte a garantire equità nella determinazione dell'articolazione tariffaria, in ragione delle quantità di rifiuti conferiti.

DATO ATTO che il Piano Economico Finanziario 2022-2025, così come validato da AURI, è stato trasmesso al dirigente del competente servizio tecnico;

VISTO

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- il D.M. 20.07.2021 emanato dal MEF in applicazione di quanto al punto precedente;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre*

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30/05/2022**

dello stesso anno”;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 26.05.2022;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

Con il seguente esito di votazione palesemente espresso per alzata di mano:

Presenti: 21;

Favorevoli: 13;

Contrari: 8 (Mancini, Marinelli, Campagni, Arcaleni, Rossi, Lignani Marchesani, Schiattelli, Bassini)

Delibera

- Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- Di approvare il Piano Finanziario 2022-2025**, così come trasmesso da AURI con nota ns.prot.25598 del 20 maggio 2022, validato dall’Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), con Delibera Assemblea dei Sindaci dell’AURI n. 1 del 18/05/2022 e costituito dal “Piano economico finanziario quadriennale” e dalla “Relazione di accompagnamento” ed annessa ulteriore documentazione che si allegano alla presente deliberazione come sua parte integrante e sostanziale;
- Di approvare l’articolazione tariffaria per l’anno 2022 per le diverse tipologie e fasce di utenza domestica e non domestica**, come di seguito indicato:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE			
	Numero Componenti	Parte fissa a mq.	Parte variabile
	1 componente	€ 0,34069	€ 122,46433
	2 componenti	€ 0,37239	€ 207,68144
	3 componenti	€ 0,40408	€ 260,73050
	4 componenti	€ 0,43577	€ 265,88641
	5 componenti	€ 0,46350	€ 327,77551
	6 o più componenti	€ 0,48727	€ 387,59677
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE		Tariffa € / mq. effettivo	
Attività		Parte fissa	Parte variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di	€ 0,26131	€ 1,10372

***Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30/05/2022***

	culto		
2	Cinematografi e teatri	€ 0,58632	€ 2,46619
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,32133	€ 1,32502
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	€ 0,75728	€ 3,16583
5	Stabilimenti balneari e aree scoperte accessorie con quantità minori di rifiuti	€ 0,68574	€ 2,87186
6	Esposizioni, autosaloni	€ 0,96519	€ 4,02653
7	Alberghi con ristorante	€ 1,55652	€ 6,55276
8	Alberghi senza ristorante	€ 0,99256	€ 4,17863
9	Case di cura e di riposo	€ 1,13440	€ 4,77480
10	Ospedali	€ 2,93323	€ 12,34036
11	Uffici, agenzie	€ 1,87368	€ 7,88045
12	Banche e istituti di credito, studi professionali	€ 1,56595	€ 6,55527
13	Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 1,55502	€ 6,54863
13.1	Superfici prive di copertura destinate allo stoccaggio al servizio di attività commerciali di beni durevoli e macchinari	€ 0,61910	€ 2,93561
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,83544	€ 7,68271
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 1,09616	€ 4,59451
16	Banchi di mercato beni durevoli	€ 2,02663	€ 8,50856
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	€ 1,16685	€ 4,89669
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 1,05608	€ 4,43193
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,97483	€ 4,08815
20	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,31562	€ 1,30718
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,33047	€ 1,29610
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 2,00296	€ 8,30279
23	Mense, birrerie, hamburgerie	€ 1,91945	€ 8,05558
24	Bar, caffè, pasticceria	€ 1,69353	€ 7,10874
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 2,33254	€ 9,80084
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 2,33254	€ 9,78223
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 5,39160	€ 22,62359

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30/05/2022**

28	Ipermercati di generi misti	€ 2,52373	€ 10,58481
29	Banchi di mercato generi alimentari	€ 4,43568	€ 18,61066
30	Discoteche, night club	€ 2,33254	€ 9,78804

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%.

4. **di dare atto** che per la determinazione dell'articolazione tariffaria di cui sopra sono stati adottati i coefficienti sotto riportati anche tenendo conto dell'impianto previsto dal D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158 così come segue:

UTENZE DOMESTICHE			
	Numero Componenti	Ka	Kb
	1 componente	0,86000	1,08500
	2 componenti	0,94000	1,84000
	3 componenti	1,02000	2,31000
	4 componenti	1,10000	2,35568
	5 componenti	1,17000	2,90400
	6 o più componenti	1,23000	3,43400
UTENZE NON DOMESTICHE			
	Attività	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,21527	1,99267
2	Cinematografi e teatri	0,48300	4,45250
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,26470	2,39222
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	0,62383	5,71565
5	Stabilimenti balneari e aree scoperte accessorie con quantità minori di rifiuti	0,56490	5,18490
6	Esposizioni, autosaloni	0,79511	7,26956
7	Alberghi con ristorante	1,28224	11,83045
8	Alberghi senza ristorante	0,81765	7,54417
9	Case di cura e di riposo	0,93450	8,62050
10	Ospedali	2,41634	22,27950
11	Uffici, agenzie	1,54350	14,22750
12	Banche e istituti di credito, studi professionali	1,29000	11,83500

***Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30/05/2022***

13	Negozi, abbigliamento , calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,28100	11,82300
13.1	Superfici prive di copertura destinate allo stoccaggio al servizio di attività commerciali di beni durevoli e macchinari	0,51000	5,30000
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,51200	13,87050
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,90300	8,29500
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,66950	15,36150
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,96123	8,84057
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,86998	8,00148
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,80305	7,38081
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,26000	2,36000
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,27223	2,34000
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1,65000	14,99000
23	Mense, birrerie, hamburgerie	1,58121	14,54368
24	Bar, caffè, pasticceria	1,39510	12,83423
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,92150	17,69460
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,92150	17,66100
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,44150	40,84500
28	Ipermercati di generi misti	2,07900	19,11000
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,65403	33,60000
30	Discoteche, night club	1,92150	17,67150

5. **di prendere atto** altresì che i citati coefficienti sono stati definiti in conformità alle tabelle 1a , 2, 3a, e 4a dell'allegato 1 al DPR n. 158/1999 e comunque entro i limiti fissati dal secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013;

6. **di dare atto** che:

- il gettito stimato complessivamente derivante al Comune di Città di Castello dalla applicazione del tributo TARI con l'articolazione tariffaria di cui sopra per l'anno 2022, al lordo delle somme correlate all'applicazione di agevolazioni ed esenzioni previste dal regolamento e poste a carico del bilancio comunale nonché delle ulteriori risorse destinate dall'amministrazione comunale alla copertura dei costi del PEF 2022 come indicate in premessa, è tale da garantire la copertura integrale dei costi;

- sull'importo della Tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota deliberata dalla provincia;



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30/05/2022

- le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2022;

7. **di dare atto altresì**, che in armonia con la previsione dell'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, così come integrato dall'art.43, comma 11 del D.L. 50 del 17.05.2022 nella parte in cui recita: *“In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”* si procederà agli aggiustamenti contabili conseguenti all'approvazione dei contenuti della presente deliberazione;
8. **di trasmettere** al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, copia della presente deliberazione in osservanza e nei termini fissati dalle disposizioni vigenti

ed inoltre

Il Consiglio comunale

Con il seguente esito di votazione palesemente espresso per alzata di mano:

Presenti: 21;

Favorevoli: 13;

Contrari: 8 (Mancini, Marinelli, Campagni, Arcaleni, Rossi, Lignani Marchesani, Schiattelli, Bassini)

Delibera

di **dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 stante l'urgenza di approvare le tariffe della TARI entro il termine stabilito dall'art. 30 del DL 41/2021, fissato al 30/06/2021